



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ACCORDO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RIPARTO DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER LE PROVINCE PER L'ANNO 2012.

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta odierna del 1° marzo 2012;

VISTO l'articolo 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 21, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ai sensi del quale, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province, di cui al comma 1 del medesimo articolo 21;

CONSIDERATO, altresì, che la determinazione dei fabbisogni standard non risulta ancora definita e, quindi, in attesa della loro definizione, non è possibile tenerne conto nel riparto del fondo sperimentale di riequilibrio;

CONSIDERATO che il fondo sperimentale di riequilibrio è alimentato con il gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF, di cui all'articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con aliquota stabilita in modo tale da assicurare le entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi, nonché alle entrate derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

CONSIDERATO, altresì, che l'importo del fondo sperimentale di riequilibrio è determinato, per l'anno 2012, nell'importo complessivo di € 1.039.917.823,00 secondo quanto risultante dalla documentazione approvata in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;

CONSIDERATO che la determinazione dell'importo complessivo di € 1.039.917.823,00 è al netto della riduzione di cui all'articolo 28, commi 8 e 10, del

1 MAR. 2012





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per la quota parte a carico del complesso delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario e che ammonta a € 367.056.058,00 sulla base di una ripartizione proporzionale rispetto alla popolazione residente;

TENUTO CONTO delle riunioni tecniche svolte in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali e nelle quali si è condiviso l'orientamento di distribuire il fondo sperimentale di riequilibrio con riferimento:

- a) alla spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati all'1 gennaio 2012, calcolata partendo dalle spettanze dei trasferimenti dell'anno 2011 e tenendo conto degli effetti finanziari conseguenti modifiche ed integrazioni sopraggiunte fino al 31 dicembre 2011. La determinazione di tale spettanza figurativa dà luogo a valori positivi per tutte le province in quanto si considerano anche i trasferimenti su certificazione per Iva trasporti ed Iva servizi esternalizzati oltre ad altri trasferimenti minori che, essendo stati fiscalizzati e determinati in un ammontare fisso, possono essere computati all'inizio dell'anno, fermo restando che per alcune province è determinato un importo a debito connesso alle detrazioni per ATA, RC auto, IPT e per maggiori introiti da addizionale energetica secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 11 ottobre 2000 n. 290;
- b) al gettito dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica soppressa dall'articolo 18, comma 5 del predetto decreto legislativo n. 68 del 2011;
- c) alla popolazione residente di ciascuna provincia;
- d) all'estensione territoriale di ciascuna provincia;

sancisce il seguente accordo

in merito alla distribuzione del fondo Sperimentale di riequilibrio per le Province, con i seguenti criteri

Articolo 1

(Alimentazione ed ammontare del fondo sperimentale di riequilibrio)

1 MAR 2012





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

1. Per l'anno 2012 il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 da ripartire alle province delle regioni a statuto ordinario è alimentato con il gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF, di cui all'articolo 18, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché dalle entrate derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995.
2. L'importo complessivo di tale fondo è determinato in € 1.039.917.823,00 secondo quanto risultante dalla documentazione approvata in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012.

Articolo 2

(ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio)

1. Per l'anno 2012, la distribuzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio è disposta con i seguenti criteri:

- a) il 50 per cento del fondo in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia all'1 gennaio 2012;
- b) il 40 per cento del fondo in proporzione del gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel richiamato documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
- c) il 5 per cento del fondo in relazione alla popolazione residente;
- d) il 5 per cento del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale.

1 MAR. 2012





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Articolo 3

(Attribuzione di risorse alle province)

1. A ciascuna provincia è attribuita, per l'anno 2012, l'ammontare di risorse risultante dalla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio secondo i criteri di cui all'articolo 2.
2. L'importo di cui al precedente comma 1 è portato in compensazione dell'eventuale somma a debito risultante dal calcolo indicato alla lettera a) dell'ultimo capoverso delle premesse dell'accordo ai fini di determinare la somma da versare allo Stato per l'anno 2012.

Articolo 3

1. I pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012, verranno corrisposti dal Ministero dell'interno in tre rate di eguale importo, entro i mesi di marzo, giugno ed ottobre.

Articolo 3

1. Per i versamenti dovuti dalle Province incapienti, sarà demandato all'Agenzia delle entrate, su indicazione per ciascuna Provincia da parte del Ministero dell'interno, il recupero delle somme nei confronti delle Province interessate, all'atto del pagamento alle stesse Province dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1 MAR. 2012

